



DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO
UFFICIO DEMANIO MARITTIMO



ALL. 2 ORDINANZA BALNERARE 2026

L'Ordinanza Balneare 2026 della Regione Abruzzo vuole promuovere un approccio di maggiore responsabilità e consapevolezza, sia degli operatori del settore che dell'utenza, dell'ambiente demaniale marittimo. Il decalogo di promozione e incentivazione per la SOSTENIBILITÀ DELLE SPIAGGE ABRUZZESI, già approvato con D.D. n°DPC032/156 del 31.05.2023, diventa strutturale nell'ORDINANZA BALNEARE 2026 del DEMANIO MARITTIMO REGIONE ABRUZZO per migliorare la fruizione e l'accessibilità degli spazi demaniali marittimi vocati al turistico ricreativo. Richiamando i GOALS dello Strategia dello Sviluppo Sostenibile nonché le Norme UNI ISO 13009:2018 di cui al Comitato Tecnico ISO/TC 228 "Tourism and related services" approvata il 26.07.2018 dalla CCT UNI, l'ORDINANZA BALNEARE 2026 vuole fornire ulteriori raccomandazioni per gli operatori del settore che forniscono servizi alla collettività improntati alla sostenibilità ambientale, alla sicurezza in spiaggia, all'informazione e tutela del patrimonio naturalistico.

1 	PROMOZIONE DELLE SPIAGGE, PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE, COMUNICAZIONE art.4 c.1, lett a) dell'Ordinanza Balneare26	l'operatore balneare deve fornire informazioni chiare e utili con indicazione dei servizi offerti e relative costi, orari , con indicazione/suggerimenti ove poter effettuare reclami, al fine di migliorare il comfort degli utenti e inoltre: - promozione dei beni culturali e naturali; - informazione su eventi culturali e manifestazioni tradizionali; - coinvolgimento di turisti e dipendenti nella realizzazione dei comportamenti indicati nel presente decalogo; - cura del decoro, dell'estetica dell'igiene e della pulizia dello stabilimento balneare e dell'arenile in concessione.
2 	ACCESSIBILITÀ E INCLUSIONE art. 3, c.1 lett e) e c.2.2, lett k) art. 4, c.1 lett f) e h) art. 5, c. 2 e c. 3 art. 8, c. 3 e c. 4 dell'Ordinanza Balneare26	l'operatore balneare deve garantire : - libero accesso alla battigia per tutti (clienti e non); - attenzione alle esigenze di persone con disabilità motoria, sensoriale, cognitivo/comportamentale, senior, famiglie con bambini piccoli;
3 	ACQUA Ordinanza Acque di Balneabilità Art.1 c.2 lett f), Art.4c.1 dell'Ordinanza Balneare26	l'operatore balneare deve prediligere e incentivare: - risparmio idrico; - riduzione dell'utilizzo di sostanze chimiche per le pulizie; - recupero acque meteoriche;
4 	RIFIUTI art. 3 c.1 lett d) art. 4 c.1 lett c) art. 7 c.4 e c.5 art. 8 c.5 OB26	l'operatore balneare deve prediligere e incentivare: - la diffusione di aree destinate alla Raccolta differenziata, - la riduzione della produzione dei rifiuti, - il riutilizzo e resa degli imballi;
5 	ENERGIA e MATERIALI art. 8 c.5 dell'Ordinanza Balneare26	l'operatore balneare deve prediligere e incentivare: - uso di tecnologie per il risparmio energetico; - interventi di efficientamento dei manufatti; - approvvigionamento da energia da fonti rinnovabili; - impiego di materiali naturali per i sistemi di ombreggiatura nonché uso di prodotti eco-compostabili per i servizi offerti;



DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO
UFFICIO DEMANIO MARITTIMO

 	SERVIZI SANITARI art. 4 c. 1, lett a) dell'Ordinanza Balneare26	L'operatore balneare deve garantire la disponibilità dei servizi sanitari: toilette, docce e lavapiedi, in ottime condizioni di operatività e di pulizia e igiene, sempre disponibili agli utenti nelle ore di balneazione, le cui acque reflue (toilette) devono essere trattate separatamente e non nei flussi di riciclo delle acque;
 	MOBILITÀ SOSTENIBILE art.3 c. 2.2 lett. d), h) e i) art. 4 c.1 lett. a) e c) dell'Ordinanza Balneare26	L'operatore balneare deve garantire: - pulizia degli arenili in concessione effettuata con mezzi e modalità idonei; - promozione dei mezzi di trasporto pubblico e dell'uso di mezzi a zero emissioni di CO2, e informazioni su mobilità sostenibile;
 	ALIMENTAZIONE E GASTRONOMIA, ACQUISTI ECOSOSTENIBILI	L'operatore balneare deve prediligere: - l'impiego e la somministrazione di alimenti bio, a km zero, di prodotti tipici e piatti della tradizione; - l'uso di prodotti con certificazioni di eco-sostenibilità, con minimo imballaggio, riutilizzabili, riciclabili e a rendere;
 	FLORA e FAUNA PROTETTA Art. 7 c.1 dell'Ordinanza Balneare26	L'operatore balneare deve garantire , durante le operazioni di livellamento, pulizia, riduzione volumetrica della ghiaia e allestimento delle aree in concessione, la salvaguardia della flora e fauna protetta con riferimento anche alle zone segnalate per la schiusa delle uova del cosiddetto "Fratino" Charadrius Alexandrinus , le specifiche operazioni di rilevazioni e censimento DEVONO essere condotte di concerto con gli uffici tecnici comunali e le Associazioni volte alla tutela e protezione ambientali maggiormente diffuse sul territorio, le cui risultanze devono essere trasmesse al Comune territorialmente competente che provvederà alla trasmissione agli uffici regionali competenti, al fine di consentire la mappatura puntuale delle specie protette;
 	PREVENZIONE Ordinanza di Sicurezza 2026 Capitanerie di Porto Marittime	Attenersi all'Ordinanza di Sicurezza 2026 delle Capitanerie di Porto e alle informazioni fornite dai responsabili locali della Protezione Civile sul Piano di emergenza comunale, le zone pericolose, le vie e i tempi di evacuazione, alla segnaletica da seguire e le aree di attesa da raggiungere in caso di emergenza.

ORDINANZA BALNEARE 2026

ART. 1_ DISPOSIZIONI GENERALI

- 1) La presente Ordinanza disciplina l'esercizio delle attività sulle spiagge del litorale abruzzese: **è confermata la stagione balneare 2026 compresa tra l'11 marzo 2026 e il 23 novembre 2026** in continuità con la pregressa determinazione;
- 2) Nell'esercizio delle dette attività si osservano le seguenti prescrizioni:
 - a) Le **attività commerciali** possono essere esercitate durante tutto l'anno secondo le previsioni dei piani commerciali e modalità delle licenze di Pubblico Esercizio rilasciate dai Comuni;
 - b) Dalla data di efficacia della presente Ordinanza si avviano le attività preparatorie e di allestimento delle aree in concessione e delle spiagge libere (pulizia, livellamento, riduzione volumetrica della ghiaia, installazione attrezzatura balneare), nel rispetto delle prescrizioni di cui



DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO
UFFICIO DEMANIO MARITTIMO

alla L.R. 45/79 nelle aree con presenza di Frattino e di vegetazione e di formazioni dunali, che devono obbligatoriamente essere concluse entro il **31 maggio 2026**; ulteriori deroghe ai termini sopraindicati potranno essere rilasciate dal Servizio regionale previa motivata richiesta da parte dei soggetti interessati;

- c) Il **periodo di balneazione è fissato dal 01 giugno al 13 settembre**: ogni eventuale variazione di data dovrà essere comunicata preventivamente dal concessionario agli enti competenti e adeguatamente evidenziata ai fini della balneazione, così come indicato nell'Ordinanza Sicurezza 2026 a cura delle Autorità Marittime territorialmente competenti;
- d) Il **servizio di assistenza** alla balneazione da parte dei concessionari di aree demaniali, e/o dei comuni per le spiagge libere, è assicurato nei periodi e nelle fasce orarie che saranno regolamentati con provvedimenti emanati dalle Autorità Marittime territorialmente competenti;
- e) **Dal 1 giugno al 31 agosto** i concessionari, nell'arco della stagione balneare come sopra definita, devono comunque garantire la propria attività; in caso di documentata impossibilità all'esercizio dell'attività è prescritto l'impegno a mantenere l'arenile in stato di decoro secondo quanto stabilito nel successivo art. 4, comma 1, lettera a) e installare idonea segnaletica, ai sensi dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare 2026 a carico delle Autorità Marittime territorialmente competenti. La mancanza del servizio di assistente bagnanti non costituirà, in tutti i casi, presupposto per l'esercizio della sola elioterapia;
- f) Le disposizioni inerenti la **balneabilità** delle acque regionali ai fini della balneazione verranno deliberate dalla Giunta Regionale e saranno oggetto di apposite Ordinanze da parte dei Sindaci dei Comuni costieri; le stesse costituiscono obbligo per i concessionari, in relazione agli obblighi per favorire la partecipazione e l'informazione dei cittadini rispetto alla qualità delle stesse acque di balneazione, ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3, del D.M. 30.03.2010 attuativo del D. Lgs. n. 116/08;
- g) Nei tratti costieri ricadenti nelle aree e riserve marine protette, le disposizioni contenute nella presente ordinanza devono essere coordinate in fase di applicazione con le norme speciali di disciplinanti le aree e riserve marine protette (leggi quadro, decreti, regolamenti, piani di gestione, ecc.).

ART. 2_ NORME DI SICUREZZA SULL'USO DEL MARE

- 1. Le prescrizioni riguardanti gli aspetti relativi al salvataggio, alla sicurezza, all'occupazione della fascia di arenile pari a 5 mt. dalla battigia e all'uso dei corridoi di lancio sono regolamentate con provvedimenti emanati dalle Autorità Marittime competenti (Ordinanza Sicurezza 2026).
- 2. Nella fascia di 5 mt. dalla battigia è vietato:
 - stazionare per prendere il sole al fine di consentire il libero transito;
 - svolgere attività commerciale;
 - la permanenza di scafi, salvo che per gli scafi del salvataggio, per la quale modalità dispositiva si rimanda all'Ordinanza Sicurezza 2026.

ART. 3_ PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE

- 1. È SEMPRE VIETATO sulle spiagge e nelle acque riservate alla balneazione:



DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO
UFFICIO DEMANIO MARITTIMO

- a) campeggiare e/o pernottare con tende, *roulottes*, *campers* e altre attrezzature o installazioni impiegate a tal fine;
- b) adibire ad uso alloggio, pernottamento e/o cucina le cabine spogliatoio, i magazzini, i ripostigli, fatti salvi i manufatti destinati alla ricettività di cui all'art. 4 comma 1 lett. c) del PDMM/15;
- c) usare e/o detenere all'interno dei locali di cui alla lett. b) che precede: luci a gas, bombole, serbatoi di carburante e ogni altro oggetto che possa costituire motivo di pericolo per la pubblica incolumità;
- d) abbandonare a terra o in mare rifiuti, sia pure contenuti in buste;
- e) realizzare opere e/o installazioni che possano costituire impedimento o pregiudizio per la fruizione e l'accessibilità delle aree demaniali da parte di persone con disabilità, come previsto dal D.M. del 14/06/1989 n. 232 e nel rispetto dell'art. 5, comma 7, del P.D.M.R.;
- f) realizzare qualsiasi opera e/o struttura, anche se di tipo amovibile e provvisoria, assimilabile ad interventi di carattere edilizio, senza la preventiva autorizzazione/comunicazione dell'Autorità competente; è fatta eccezione per l'installazione delle postazioni di salvamento nonché per le attrezzature ludiche per bambini purché all'interno delle aree in concessione e nel rispetto di quanto disciplinato dal successivo art. 4, comma 1;
- g) occupare (accesso, transito, sosta, fermata) il suolo demaniale marittimo con:
 - automezzi, motociclette, ciclomotori e veicoli di ogni genere;
 - attrezzature di ogni genere, natanti e imbarcazioni (compresi surf, windsurf e kite surf, moto d'acqua, attrezzi o strumenti da pesca) se non in appositi rastrelliere e/o spazi appositamente predisposti e/o disciplinati nel titolo concessorio;
 - tirare a secco barche o natanti in genere salvo che nelle aree a ciò destinate;
- h) effettuare riparazioni su apparati motore o lavori di pulizia e/o manutenzione alle imbarcazioni e a natanti in genere in violazione delle norme in materia di tutela ambientale;
- i) accendere fuochi o fare uso di fornelli a fiamma libera o ad energia elettrica sugli arenili, nelle cabine balneari e negli altri locali non autorizzati;
- j) lo svolgimento in spiaggia e in mare di spettacoli pirotecnici e l'uso di fuochi di artificio in genere, senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità competente.

2. DURANTE LA STAGIONE BALNEARE (11 marzo 2026 – 23 novembre 2026)

2.1 È VIETATO:

- a) utilizzare attrezzature balneari dopo il tramonto senza il consenso del concessionario;
- b) praticare qualsiasi tipo di attività che possa costituire pericolo per l'incolumità delle persone o recare disturbo ai bagnanti;
- c) sorvolare le spiagge e gli specchi acquei limitrofi con droni e/o apparecchiature similari anche sportive (del tipo parapendio a motore) laddove siano presenti persone o assembramenti di persone, fatti salvi sorvoli/ attività preventivamente autorizzati dagli enti territoriali competenti;
- d) esercitare attività commerciali, di servizi e terziarie (facchinaggio - nolo attrezzature etc.), pubblicità, attività promozionali, mediante distribuzione di manifesti e lancio a mezzo velivoli sia in forma fissa che itinerante, sullo specchio acqueo riservato alla balneazione, senza le preventive autorizzazioni da parte degli enti competenti; **l'attività pubblicitaria** che ha per



DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO
UFFICIO DEMANIO MARITTIMO

oggetto la diffusione e lo sviluppo della promozione turistica della costa abruzzese non è consentita né sul tratto di arenile in concessione né sulle torrette di salvataggio ma solo all'interno degli stabilimenti balneari, previa autorizzazione presso gli Enti competenti;

- e) tenere alto il **volume di apparecchi di diffusione sonora**, nonché farne uso fuori dalle fasce orarie stabilite nei regolamenti comunali; sono fatte salve le speciali prescrizioni stabilite dai Piani Comunali Acustici e/o da altre Autorità, nonché gli avvisi di pubblica utilità diramati mediante altoparlanti;
- f) nei tratti di spiaggia libera e nelle spiagge libere attrezzate lasciare oltre il tramonto attrezzatura da spiaggia (ombrelloni, tende, lettini, sdraio, sedie, o qualsiasi altra struttura) che sarà considerata materiale di abbandono e pertanto trattata come rifiuto;
- g) spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti (cartelli, boe, gavitelli, ecc.) posti a tutela della pubblica incolumità e salute, compresi le indicazioni e i cartelli posizionati dalle Amministrazioni Comunali che interessano le aree inibite alla balneazione e divieti;
- h) nelle aree in concessione nel **periodo destinato alla balneazione (01 giugno – 13 settembre)**, effettuare operazioni di pulizia giornaliera delle spiagge durante le ore di balneazione, coincidente con le fasce orarie per la prestazione del servizio di salvataggio, stabilito dalle Ordinanze delle Autorità Marittime competenti.
- i) realizzare interventi di difesa della costa, **ripascimenti** dal 1 giugno al 13 settembre;
- j) **fumare** nella fascia di libero transito adiacente alla battigia, nello specchio acqueo dedicato alla balneazione e nei pressi delle aree giochi per bambini;
- k) effettuare passeggiate sulla battigia con cavalli;

2.2 È CONSENTITO:

- a) l'attività di **cantiere straordinaria per ristrutturazioni e/o costruzione** di stabilimenti balneari, purché in area delimitata e interdetta ai non addetti ai lavori e nel rispetto delle condizioni del relativo permesso di costruire e/o autorizzazioni edilizie rilasciate dalle autorità competenti;
- b) l'accesso, il transito e la fermata sulla spiaggia di **mezzi di soccorso medico-sanitari**, mezzi di servizio delle forze dell'ordine, mezzi di servizio di pubbliche amministrazioni/enti con specifiche competenze in aree demaniali;
- c) l'accesso sulla spiaggia di mezzi per la **pulizia e la sistemazione**, sia per le spiagge libere che in concessione, a seguito di fenomeni straordinari meteorologici previo rilascio di apposito provvedimento dell'Amministrazione comunale competente, comunicazione all'Autorità Marittima; le operazioni devono essere effettuate, in condizioni di massima sicurezza, sotto la vigilanza dei Comuni e/o concessionari;
- d) ai fini delle operazioni di pulizia giornaliera delle spiagge - solo al di fuori delle ore di balneazione nel periodo di balneazione ovvero dal 1 giugno al 13 settembre - l'accesso di mezzi meccanici, preferibilmente di tipo elettrico, correttamente mantenuti nell'anno in corso, da effettuarsi a cura del concessionario o per mezzo di terze ditte, sotto la diretta responsabilità del concessionario stesso;
- e) l'accesso sulla spiaggia di mezzi utilizzati per il rimessaggio di imbarcazioni nelle aree in concessione per i tempi strettamente necessari alle relative operazioni di deposito/rimozione, fuori dalla fascia oraria di balneazione, le operazioni devono essere effettuate, sotto la responsabilità dei concessionari, in condizioni di massima sicurezza;
- f) l'accesso e l'uso di mezzi adoperati per il varo e l'alaggio delle imbarcazioni nelle aree in concessione per deposito di unità da diporto, durante l'arco dell'intera giornata, sotto la



DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO
UFFICIO DEMANIO MARITTIMO

-
- responsabilità dei titolari di dette concessioni, e nel rispetto delle normative sulla sicurezza;
- g) l'accesso sulle spiagge nelle ore notturne (dalle ore 21.00 alle ore 5.00) con mezzi correttamente mantenuti nell'anno in corso, e preferibilmente di tipo elettrico, ai fini del servizio di sorveglianza da parte degli Istituti preposti; ogni mezzo all'uopo preposto deve essere munito di preventiva autorizzazione comunale, nonché delle relative autorizzazioni da trasmettersi alle Autorità Marittime competenti e ai relativi Enti gestori;
 - h) l'ingresso e la sosta sul demanio marittimo di mezzi correttamente mantenuti nell'anno in corso, e preferibilmente di tipo elettrico, in occasione di manifestazioni pubbliche, limitatamente alle operazioni di carico e scarico delle attrezzature, previa autorizzazione a cura del Comune competente e nel rispetto dei regolamenti dei relativi Enti gestori; le aree interessate dovranno essere obbligatoriamente delimitate da segnaletica orizzontale;
 - i) la sosta dei mezzi utilizzati correttamente mantenuti nell'anno in corso, e preferibilmente di tipo elettrico, per la pulizia giornaliera delle spiagge di proprietà della ditta concessionaria, dotati di certificato di revisione dell'anno in corso e preferibilmente di tipo ibrido, in apposito spazio dedicato, nel rispetto delle condizioni di sicurezza per la incolumità dei bagnanti;
 - j) praticare giochi in forma singola, o allenamenti da parte di Società Sportive nel rispetto dei relativi protocolli di sicurezza approvati dal Ministero dello Sport delle relative Federazioni, all'interno di spazi appositamente attrezzati come specificato nell'art. 4, comma 1. lett. j), punto 1); organizzare forme di intrattenimento, anche non sportive, a carattere temporaneo, all'interno delle aree oggetto di concessione e nelle spiagge libere mediante installazioni scenografiche temporanee (palchi, gazebo) previo ottenimento delle eventuali prescritte autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.
 - k) attrezzare le spiagge libere con: percorsi per persone con disabilità, servizi igienici chimici, massimo n.2 cabine spogliatoio, e spazi per il tempo libero, in deroga a quanto previsto nel precedente punto 2.1, lett. f); le spiagge in concessione per attività balneare prive di servizi (arenili per la posa di ombrelloni) potranno essere dotate di detti apprestamenti, nel rispetto dei limiti minimi previsti dalla normativa di abbattimento delle barriere architettoniche e previa acquisizione delle autorizzazioni sotto il profilo urbanistico edilizio rilasciate dagli Enti competenti.

ART. 4_ DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STABILIMENTI BALNEARI

1. I concessionari sono tenuti a:

- a) curare l'estetica, il **decoro**, l'igiene e la pulizia dello stabilimento balneare e dell'arenile e della fascia di libero transito fino al battente del mare, e l'igiene degli spazi pubblici, dei servizi igienici a servizio della collettività, delle docce e degli ambienti destinati alla fruizione del pubblico;
- b) eliminare ogni eventuale materiale di deposito di rivestimento o qualsiasi altro elemento che non assicuri e garantisca la piena sicurezza della **fruizione** e dell'accessibilità dello stabilimento, delle aree di pertinenza e dell'arenile tutto in concessione;
- c) destinare **un'area ecologica** sino a max 20 mq - all'interno della concessione – per il deposito dei rifiuti in attesa di raccolta, opportunamente delimitate con paravento “schermatura” in materiale sostenibile di altezza massima 1,50mt. pavimentate con materiale idoneo a prevenire perdita di



DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO
UFFICIO DEMANIO MARITTIMO

- liquidi “colaggi” nella sabbia, con area delimitata atta a contenere carrelli portarifiuti; in materia di smaltimento di materiali di risulta si richiamano altresì le Circolari del Servizio regionale Gestione Rifiuti (n°1/2011, n°1/2014, n°1/2016 e D.G.R. 621/17) con le modalità fissate dalle Amministrazioni comunali competenti;
- d) effettuare la **pulizia** ordinaria nelle spiagge ricadenti nelle Zone a Protezione Speciale (ZPS), Zone Speciali di Conservazione (ZSC), Siti di Interesse Comunitario (SIC), previa autorizzazione del Comune competente;
- e) effettuare - dal 11 marzo al 31 maggio - le operazioni di pulizia e **livellamento** delle spiagge per l’allestimento e preparazione delle aree in concessione (pulizia, regolarizzazione della superficie, riduzione volumetrica della ghiaia, eliminazione di avvallamenti) senza alterazione del profilo longitudinale e trasversale e delle quote altimetriche dell’arenile in concessione, previa comunicazione al Comune e all’Autorità Marittima competente - da effettuarsi prima dell’avvio delle operazioni di allestimento dell’area, con indicazione del giorno di inizio e fine lavori, della ditta esecutrice nel rispetto di quanto disposto all’articolo 7 punto 1; ogni deroga ai termini predetti sarà concessa dal Servizio regionale competente previa istanza adeguatamente motivata;
- f) installare ombrelloni, o altri sistemi di ombreggio, sull’arenile, in maniera da non ostacolare la circolazione dei bagnanti, garantendo un corridoio di libero accesso e transito per il raggiungimento della battigia per l’intero arco dell’anno, anche nel rispetto dell’abbattimento delle barriere architettoniche; per le concessioni contigue in sede di **allestimento** della spiaggia con le attrezzature balneari (ombrelloni e sedie) deve essere lasciato uno spazio libero minimo di almeno 3 mt. (per evitare l’accavallamento dell’attrezzatura balneare), a carico di entrambi per 1,50 mt ciascuno, misurato dalla proiezione del lato esterno del cappello dell’ombrellone e/o attrezzatura d’ombreggio. Le concessioni con fronte a mare inferiore a mt. 20 sono derogate dall’osservanza della predetta norma (rif. art. 5, commi 5 e 6, del vigente P.D.M.R.);
- g) presentare idonea documentazione, redatta ai sensi del D.P.R. 380/01 art. 6, comma 1 lett. e-bis e ai sensi del D.P.R. 31/2017 all. b) punto B. 25, per installazione di sistemi di ombreggio stagionali di facile rimozione **non inseriti nel titolo concessorio** (es. ombrelloni di tipo “hawaiani” et similia), con una superficie massima di 30,00 mq cadauno, senza elementi di chiusura laterale, con distanza minima tra loro di almeno 10 cm.;
- h) rispettare i requisiti di cui alla L. 104/1992, per i servizi destinati a persone con disabilità;
- i) comunicare il divieto dell’uso di detersivi in genere, qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico;
- j) assumere ogni precauzione necessaria ad evitare nocumento ai frequentatori delle spiagge in caso di allestimento di **spazi per attività ludico sportiva** all’interno delle aree oggetto del titolo concessorio e, comunque, retrostanti l’ultima fila di ombrelloni e ogni responsabilità derivante dalla effettuazione dell’attività ludico-sportiva; intorno al perimetro del campo da gioco, nel rispetto delle norme di sicurezza degli utenti, deve essere installata una rete di protezione (rete in fibra vegetale o sintetica) alta almeno 3 mt, adeguatamente ancorata al suolo con sistemi tecnologici amovibili e atti a garantire la piena e totale sicurezza del sistema di protezione; le aree attrezzate per giochi bimbi (altalene, girelli, gonfiabili) sono escluse dall’obbligo di installazione delle reti di protezione di cui sopra e, potranno essere delimitate con staccionate dell’altezza di mt. 1,50, nel rispetto delle norme di sicurezza, e utilizzate assicurando la costante e ininterrotta vigilanza da parte dei genitori/tutori/accompagnatori; ogni gioco dovrà essere mantenuto, avere idonea certificazione attestante lo stato di efficienza al fine di garantire la sicurezza dei bimbi e relativa polizza assicurativa; Le aree attrezzate per giochi-bimbi e campi da gioco potranno essere mantenute a disposizione della collettività a titolo gratuito, anche dal 14 settembre 2026 sino al 10 marzo 2027, nel rispetto della normativa sulla sicurezza dei giochi,



DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO
UFFICIO DEMANIO MARITTIMO

adeguatamente garantite da idonea polizza assicurativa, nell'ambito delle concessioni balneari, opportunamente segnalati, mantenuti in condizioni di decoro e pulizia, liberamente e agevolmente accessibili;

- k) **assicurare**, in conformità alla normativa vigente in tema di **accessibilità e abbattimento delle barriere architettoniche** e nel rispetto di quanto previsto all'art. 5 del PDMR vigente, il libero e gratuito accesso/transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area compresa in concessione, anche ai fini della balneazione, durante la stagione di balneazione e il libero e gratuito accesso/transito per il raggiungimento della spiaggia durante l'arco dell'intero anno;
- l) **vietare** la fruizione delle spiagge in concessione e delle attrezzature balneari senza il previo consenso del concessionario nella fascia oraria compresa tra le ore 21:00 e le ore 05:00;
- m) **Installare** sul supporto di ogni palma o ombrellone presente nella fascia di talassoterapia un portacicche.
- n) **incentivare** il risparmio idrico prediligere il recupero delle acque meteoriche e ridurre l'utilizzo di sostanze chimiche per le pulizie
- o) **Fornire** gratuitamente all'utenza sia la somministrazione di acqua potabile da rubinetto che l'acqua per il servizio lavapiedi (rimane a carico del concessionario l'uso di sistemi capaci di ridurre tali sprechi) ai sensi del Goal n°3 dello Strategia dello Sviluppo Sostenibile nonché le Norme UNI ISO 13009:2018 di cui al Comitato Tecnico ISO/TC 228 "Tourism and related services" approvata il 26.07.2018 dalla CCT UNI. (come richiamata nella circolare Protocollo nr. 0255725/25 Del 19/06/2025)

2. le zone concesse possono essere **delimitate** esclusivamente alle seguenti condizioni:

dal 24/11/2026 al 10/03/2027	Individuazione di aree specifiche, opportunamente delimitate con sistema a giorno non impattante di altezza non superiore a 1,80 mt. e per un massimo di 150mq, previa idonea istanza da presentarsi all'Ente territorialmente competente, ove ricoverare beni e attrezzature patrimonio della ditta concessionaria, al comune territorialmente competente;
dal 01/06/2026 al 15/09/2026	sistemi di delimitazione non impattanti (rete di protezione tipo da pesca e/o cordoni) unitamente ad adeguata segnaletica ai fini del rispetto delle misure organizzative (accoglienza e accesso al complesso balneare e servizi);
	reti di protezione e relativi pali delle aree adibite a gioco e quelle di cui all'art. 4, comma 1, lett. j); sono fatte salve, in ogni caso, le recinzioni approvate e inserite nel relativo titolo Concessionario quali sistemi definitivi, i sistemi di interdizione di accesso alle piscine, recinzioni per aree di cantiere obbligatori a termine di legge, sempre nel rispetto della libera fruizione dell'arenile da parte della collettività;



DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO
UFFICIO DEMANIO MARITTIMO

- TUTTE LE DELIMITAZIONI, anche se provvisorie, DEVONO rispondere alle vigenti normative di sicurezza, e autorizzati dall'amministrazione comunale;
- Ogni concessionario deve mantenere accessibile nell'area in concessione almeno un varco, e comunque deve essere garantito un accesso/varco ogni 100 mt. di fronte strada, compatibilmente con gli accessi esistenti nei muretti di delimitazione dei marciapiedi realizzati dall'Amministrazione Comunale;
- Ogni concessionario può installare, al fine di prevenire atti vandalici e furti, sistemi di protezione non impattanti dal punto di vista estetico e visivo lungo il perimetro dei manufatti (chioschi e cabine), inclusi portici, verande e tettoie, se ai manufatti aderenti, mediante utilizzazione di rete metallica, pannelli rigidi, grigliati fissati alle strutture esistenti in armonia con l'aspetto architettonico del complesso e/o ambiente circostante;
- le reti di protezione e relativi pali delle aree adibite a gioco e quelle di cui all'art. 4, comma 1, lett. j), qualora siano utilizzate solo nel periodo estivo, dovranno essere rimosse al termine della stagione balneare ovvero oltre il 13 settembre; sono fatte salve, in ogni caso, le recinzioni approvate e inserite nel relativo titolo Concessorio quali sistemi definitivi, nonché i sistemi di interdizione di accesso alle piscine, recinzioni per aree di cantiere oggetto di permesso a costruire, obbligatori a termine di legge, sempre nel rispetto della libera fruizione dell'arenile da parte della collettività;

3. al fine di garantire l'**accessibilità** fino al mare a persone con disabilità, i concessionari devono predisporre idonei percorsi, che possono permanere per tutto l'anno se in condizioni di sicurezza; i concessionari si dotano di almeno n.1 sedia da spiaggia per persone con disabilità e riservano altresì almeno un ombrellone o palma nella prima fila o in prossimità della passerella, fermo restando l'obbligo di adottare ogni accorgimento, ai sensi dell'art. 23 della L. 104 del 5 febbraio 1992;
4. durante il **periodo invernale** dal 24 novembre 2026 al 10 marzo 2027, agli stabilimenti balneari è consentita l'apertura al pubblico effettuando il "**Mare d'inverno**", a fini sanitari ed elioterapici, con l'utilizzazione della superficie massima di mq. 1.000 dell'area in concessione sull'arenile: possono essere utilizzate attrezzature balneari (sdraio, ombrelloni tradizionali e hawaiani, con esclusione di gazebo e altri sistemi di ombreggio di facile rimozione);
5. durante l'arco dell'intero anno, è consentito attrezzare parte dell'area in concessione con zone destinate all'**accoglienza del cane**, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente e nei limiti previsti dalla L.R. 17 aprile 2014, n.19 (*Norme per l'accesso alle spiagge degli animali da affezione*). Le zone potranno essere dotate di spazi individuali, adeguatamente delimitate con materiale naturale, non impattante, in armonia con l'ambiente circostante, di altezza massima mt. 1,50; Lo specchio acqueo antistante le zone dedicate all'accoglienza del cane, avente superficie max di mq. 100, può essere utilizzato per il bagno dei cani, esclusivamente fuori dalle fasce orarie di balneazione, deve inoltre essere opportunamente delimitato con boe, corde galleggianti e dotato di adeguata segnaletica, previa comunicazione al Comune;



DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO
UFFICIO DEMANIO MARITTIMO

**ART. 5_ DISPOSIZIONI PER IL LIBERO ACCESSO
ALLE SPIAGGE E LIBERO TRANSITO SULLA BATTIGIA**

Durante la stagione balneare (1 giugno 2026-13 settembre 2026)

1. Nella fascia di mt. 5 della battigia e quella posta alla radice dei pennelli frangiflutti presenti lungo il litorale, è vietato:
 - occupare con qualunque attrezzatura (lettino, sdraio, ombrelloni, pedalò, natanti, ecc) al fine di assicurare il libero transito ed il tempestivo intervento in caso di soccorso;
 - esercitare qualsiasi attività commerciale;
 - fumare (rif. articolo 3, comma 2.1, lett. j);
2. Nella fascia di mt. 5 della battigia e quella posta alla radice dei pennelli frangiflutti presenti lungo il litorale, è esclusivamente consentito installare passerelle accessibili che facilitano l'accesso fin dentro l'acqua alle persone con disabilità;
3. Nelle aree in concessione per finalità turistico-ricreative deve essere assicurato e garantito, in conformità alla normativa vigente in tema di accessibilità ed abbattimento delle barriere architettoniche e nel rispetto di quanto previsto all'art. 5 del PDMR vigente:
 - il libero e gratuito accesso/transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area compresa in concessione, anche ai fini della balneazione, durante la stagione di balneazione;
 - il libero e gratuito accesso/transito per il raggiungimento della spiaggia durante l'arco dell'intero anno;
4. Nella fascia oraria compresa tra le ore 21:00 e le ore 05:00 è vietata la fruizione delle spiagge in concessione e delle attrezzature balneari senza il previo consenso del concessionario (art.3, comma 2.2, lett. g);

ART. 6_ DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ TURISTICO RICREATIVE IN MARE

1. Lo specchio acqueo, individuato entro 300 mt. dalla costa e antistante il litorale, può essere utilizzato, compatibilmente con le esigenze primarie di balneazione e di libera fruizione del mare e previa autorizzazione del Comune territorialmente competente nonché di eventuali ulteriori autorizzazioni - e nei casi di aree e riserve marine protette dei pareri dei relativi enti gestori - con un distacco adeguato dalla battigia di almeno 5 mt, per le seguenti attività turistico ricreative demaniali:
 - a) installazione di parchi giochi acquatici/giochi e/o attrazioni, a cura dei Comuni nei tratti di spiagge libera e dei concessionari - previa autorizzazione da parte del Comune territorialmente competente e fatte salve le eventuali ulteriori autorizzazioni prescrittive necessarie, sotto la propria responsabilità per ogni eventuale danno a persone e/o cose derivanti dallo svolgimento delle attività seguenti e assicurando la presenza dell'assistente bagnante, come da Ordinanza della Sicurezza 2026, con le seguenti caratteristiche:
 - il fronte dovrà essere inferiore al 50% della lunghezza del fronte della concessione/tratto di arenile;
 - le strutture dovranno essere posizionate ai lati dello specchio acqueo antistante il fronte mare della spiaggia interessata/spiagge libere
 - la superficie massima dell'area totale di ingombro max pari a:



DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO
UFFICIO DEMANIO MARITTIMO

- 400 mq (per le concessioni/tratti arenile con fronte spiaggia di mt.50)
 - 600 mq (per le concessioni/tratti arenile con fronte spiaggia di superiore a mt.50);
 - b) manifestazioni varie, ivi comprese quelle aventi carattere sportivo dilettantistico e non a scopo di lucro, previa autorizzazioni a cura delle competenti autorità, anche in forma itinerante (con relativo calendario, spazio di occupazione e in favore di soggetti abilitati alle predette attività;
 - c) installazione di pontili prendisole, nei limiti del 10% del fronte a mare concesso per concessione previa autorizzazione comunale;
 - d) installazione di una sola piattaforma galleggiante prendisole della grandezza massima di 30 mq, che dovrà essere ancorata al fondo mediante corpi morti insabbiati ed utilizzata esclusivamente nelle ore di balneazione;
 - e) posizionamento di campi da pallanuoto, e relativi corpi morti per lo stazionamento dei medesimi, da collocarsi ai lati del fronte della concessione, senza occupazione continua e assenza di fine di lucro;
 - f) giochi e attività ludico-motorie (tipo acquagym), esclusivamente per il tempo necessario allo svolgimento delle stesse e nel rispetto della incolumità dei bagnanti; anche in forma itinerante (con relativo calendario, spazio di occupazione e in favore di soggetti abilitati alle predette attività, è fatto obbligo moderare il volume delle apparecchiature radio elettriche e impianti di diffusione sonora onde non arrecare disturbo all'utenza balneare, posizionando tutti gli strumenti a non meno di 5 mt. dalla battigia, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza;
 - g) posizionamento di spiaggine e/o attrezzature balneari similari prendisole, collocate orizzontalmente alla linea di battigia, nei limiti del 10% del fronte a mare assentito in concessione sempre nel rispetto perentorio della fascia libera dei 5 mt dalla linea di battigia;
2. Lo specchio acqueo antistante il litorale, oltre 300 mt. dalla costa, previa rilascio Nulla Osta del competente Servizio Regionale, può essere utilizzato per manifestazioni sportive dilettantistiche e non a scopo di lucro, manifestazioni varie di interesse storico-culturale, organizzate dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD), organizzate secondo i protocolli di sicurezza delle relative Federazioni Sportive approvati dal Dipartimento ministeriale dello Sport, previa adozione, su richiesta degli organizzatori la manifestazione, dell'ordinanza di polizia marittima adottata dal Capo del Circondario marittimo competente e nel rispetto degli interessi di carattere nazionale; la modulistica per effettuare la richiesta entro il 31 maggio 2026, è consultabile al seguente link: https://www.regione.abruzzo.it/system/files/urbanistica-territorio/demanio-marittimo/circolare_per_rilascio_nulla_osta_per_manifestazioni_a_mare.pdf
3. Le iniziative sopra descritte, laddove comportino un uso esclusivo dello specchio acqueo a scopo lucrativo, potranno essere autorizzate previa corresponsione del relativo canone demaniale di concessione;
4. Resta in capo al soggetto attuatore il possesso delle eventuali ulteriori autorizzazioni previste in materia e la responsabilità di danni a terzi.

ART. 7_ OPERAZIONI DI LIVELLAMENTO, PULIZIA DELL'ARENILE



DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO
UFFICIO DEMANIO MARITTIMO

1. Durante le operazioni di livellamento, pulizia, riduzione volumetrica della ghiaia ed allestimento delle aree in concessione e delle spiagge libere comunali devono essere salvaguardate le zone segnalate per consentire la schiusa delle uova dell'uccello della specie "Charadrius Alexandrinus" comunemente conosciuto come "**Fratino**" OSSERVANDO preliminarmente:
 - a) Verificare preliminarmente l'effettiva necessità di pulire la spiaggia (la presenza di materiale naturale non è indice di sporcizia della spiaggia);
 - b) Attenersi alle disposizioni contenute nei regolamenti, disciplinari e/o piani in essa vigenti se all'interno di un'area naturale protetta consultando necessariamente l'ente gestore;
 - c) Effettuare le pulizie meccaniche delle spiagge, qualora necessarie, osservando il più possibile il rispetto del periodo di riproduzione/nidificazione del Fratino (marzo – luglio);
 - d) Effettuare, qualora sia comunque assolutamente necessario, un intervento manuale di pulizia della spiaggia, sia libera che in concessione, consultando i referenti del "Progetto Salvafratino Abruzzo" e/o avvalendosi di associazioni ambientaliste o di enti gestori delle aree protette;
 - e) Evitare la pulizia notturna delle spiagge, osservando il più possibile il rispetto del periodo di riproduzione/nidificazione del Fratino (marzo – luglio);
 - f) Procedere, in caso di presenza di dune, anche embrionali, alla pulizia meccanica della spiaggia, solo se strettamente necessario, osservando la distanza di almeno 10 mt. dal piede della duna o dalle aree delimitate con funi e paletti;
 - g) Garantire che gli eventi pubblici di pulizia a mano delle spiagge con numerosi volontari osservino il rispetto del periodo di riproduzione/nidificazione del Fratino (marzo – luglio);
2. L'attività di **riduzione volumetrica** della ghiaia potrà essere effettuata secondo quanto indicato dal Servizio Opere Marittime e Acque Marine con nota n. RA/118731 del 5/05/2015 e previa autorizzazione del Comune competente. Nelle zone sottoposte a sensibile fenomeno erosivo e/o interventi di mitigazione dell'azione erosiva le anzidette operazioni dovranno essere sottoposte a specifica valutazione del Servizio Opere Marittime e Acque Marine della Regione Abruzzo;
3. È vietato danneggiare la **vegetazione** spontanea, dune e biotipi; le operazioni di pulizia delle spiagge e dell'arenile devono essere effettuate secondo il regolamento e/o prescrizioni dei consorzi/enti/autorità di gestione delle predette aree; detti organismi di gestione devono porre in essere ogni utile accorgimento per la salvaguardia delle aree di rispettiva competenza, apponendo delimitazioni e/o segnalazioni previa intesa con i Comuni competenti;
4. La pulizia, la raccolta, lo smaltimento/recupero dei **rifiuti** delle spiagge libere, in concessione ed aree per rimessaggio di natanti (libere e private), devono essere effettuati nel rispetto del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., della DGR n° 621 del 27/10/2017 e ss.mm.ii. e delle Circolari Regionali (n. 1 del 07/03/2011, n. 1 del 11/04/2014 e n. 1 del 19/07/2016); Gli operatori turistici e le ditte affidatarie dei servizi di pulizia operanti nell'ambito delle aree demaniali marittime e che non svolgono a titolo professionale le attività di gestione dei rifiuti, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 183, co. 1, non hanno l'obbligo di essere iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. In assenza di disponibilità di aree nell'ambito demaniale funzionali alla realizzazione di punti temporanei di raccolta e/o centri di trasbordo per i rifiuti spiaggiati (Circolare n. 1/2011), questi possono essere individuati, ai sensi del principio di sussidiarietà e dell'art. 52 della L.R. 45/07e ss.mm.ii., con apposite Ordinanze sindacali, anche al di fuori del demanio, secondo un "principio di prossimità". In



DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO
UFFICIO DEMANIO MARITTIMO

tal caso, costituendo i punti temporanei di raccolta e/o centri di trasbordo, un “circuito pubblico organizzato” e finalizzato alla pulizia degli arenili, gli operatori turistici e le ditte affidatarie dei servizi di pulizia delle aree demaniali marittime, che non svolgono a titolo professionale le attività di gestione dei rifiuti, possono utilizzare gli stessi per il conferimento dei rifiuti spiaggiati raccolti. Le Ordinanze sindacali valutano le eventuali deroghe da prevedere rispetto alle normative vigenti in materia di trasporto e conferimento dei rifiuti spiaggiati. La pulizia degli arenili dal materiale spiaggiato e/o l’eliminazione di buche ed avvallamenti provocate da eccezionali eventi meteorologici/mareggiate possono essere effettuate durante tutto l’anno, mediante preventiva comunicazione ai Comuni competenti, Autorità Marittime e, nelle aree e riserve marine protette ai relativi Enti gestori, nel rispetto delle circolari e della Deliberazione di Giunta Regionale;

5. I concessionari, o il concessionario titolare di più aree adiacenti con un fronte massimo di 50 mt, dovranno dotarsi di materiale di primo soccorso, di immediata disponibilità ed opportunamente segnalato con apposita cartellonistica, costituito almeno da:
 - N°1 pallone AMBU o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità Sanitarie;
 - N°3 bombole individuali di ossigeno terapeutico monouso ovvero n°1 bombola portatile monouso (non ricaricabile) di ossigeno almeno da 0,90 lt per ossigenoterapia oppure, in alternativa, n. 1 bombola portatile ricaricabile di ossigeno almeno da 0,90 lt per ossigenoterapia;
 - N°3 cannule orofaringee per la respirazione artificiale di cui una ad uso pediatrico;
 - N°1 cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni ed i medicinali, in corso di validità, prescritti dalla normativa vigente, collocato in punto facilmente individuabile e raggiungibile.
6. Le spiagge in concessione e le spiagge libere potranno essere dotate, previa comunicazione da parte dei concessionari e delle Amministrazioni comunali, alla competente Autorità Marittima ed alla Centrale Operativa del 118 della relativa Provincia, di defibrillatore semi-automatico esterno (DAE) completo di piastre adesive monouso adulto e pediatrico, forbici taglia-abiti, garze non sterili e tricotomo, utilizzabile da personale sanitario e/o altro personale abilitato ed addestrato al Basic Life Support - Defibrillation (B.L.S.-D.) e Pediatric Basic Life Support - Defibrillation (P.B.L.S.-D.). È preferibile che i concessionari si dotino, previa adeguata formazione, di un defibrillatore (uno in caso di due concessionari confinanti), nonché di opportuni dispositivi, adeguati e conformi alle normative vigenti, per garantire l’accessibilità e consentire la balneazione ai diversamente abili;
7. Ai fini della sicurezza della pubblica incolumità, gli spazi perimetrali attorno alla vasca e quelli direttamente connessi con le attività natatorie e di balneazione ricompresi nell’ambito delle piscine nelle aree in concessione, debbono essere delimitati da un elemento di separazione invalicabile dalle zone limitrofe, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero della Sanità dell’11 luglio 1991. L’elemento di separazione verticale, dovrà essere di altezza massima di mt. 1.50, costituito di materiale a basso impatto ambientale e in modo da non compromettere la vista del mare;
8. Durante il **periodo invernale** (dal 24 novembre 2026 al 10 marzo 2027) nell’ambito delle aree in concessione e delle aree destinate a spiagge libere possono essere formati **cordoni dunali artificiali**, previa autorizzazione del Comune e di Enti territorialmente competenti, al fine della conservazione della spiaggia dalle mareggiate invernali e realizzare un accumulo artificiale di sabbia come barriera a protezione delle mareggiate. Al fine di garantire uniformità nelle procedure e



DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO
UFFICIO DEMANIO MARITTIMO

coerenza con gli strumenti di pianificazione costiera, i cordoni dunali artificiali dovranno essere collocati esclusivamente nella fascia inattiva dell'arenile, evitando ogni interferenza con la fascia attiva, dovranno essere realizzati utilizzando sabbie nell'ambito delle aree in concessione e nelle aree destinate a spiagge libere limitrofe, senza interessare la fascia attiva; dovranno essere completamente disfatti in loco prima dell'inizio della stagione balneare, così da assicurare il pieno ripristino del profilo interessato nella fase di allestimento. Ogni intervento dovrà risultare conforme agli obiettivi e alle previsioni del PDC, contribuendo alla protezione delle infrastrutture, alla stabilità del litorale e alla tutela del suo equilibrio morfologico e ambientale. (Rif. Circolare prot. *nr. 0486774/25 del 09/12/2025 Indicazioni operative per la formazione di cordoni dunali artificiali quali opere provvisionali di protezione dalle mareggiate invernali.*).

ART. 8_ OPERAZIONI DI PROTEZIONE DELL'ARENILE

1. Ogni intervento finalizzato alla protezione e conservazione dell'arenile e dei manufatti in esso insistenti con finalità turistico-ricreative dovrà essere effettuato nel rispetto del Piano di Difesa della Costa della Regione Abruzzo (approvato con D.G.R. n. 526 del 31.08.2020), con particolare riferimento all'art.28 comma 3 (Opere provvisionali di protezione dei manufatti nella stagione invernale) delle relative N.T.A. (Norme Tecniche di Attuazione) e delle "Linee guida nazionali per la difesa della costa dai fenomeni di erosione e dagli effetti dei cambiamenti climatici" (2018);
2. Possono essere posizionati in via d'urgenza ed a titolo esclusivamente provvisorio, massi a protezione dei complessi balneari e/o manufatti confinanti con il pubblico demanio marittimo aggrediti dall'azione del mare, previa autorizzazione del Comune interessato e comunicazione all'Autorità Marittima di competenza e nel rispetto delle norme sull'uso del demanio marittimo che dovranno essere collocati esclusivamente in adiacenza alle strutture/manufatti e rimossi prima dell'inizio della stagione balneare. Laddove il fenomeno di aggressione permanga, con compromissione statica delle strutture interessate, i massi potranno essere mantenuti fino alla cessazione del fenomeno di aggressione, previa autorizzazione delle autorità e degli enti competenti;
3. Al fine di evitare la dispersione della sabbia provocata dall'azione del vento con conseguente trasformazione della stessa in rifiuto, nei varchi di accesso posti sulle passeggiate lungomare sprovvisti di muretto e/o siepi di separazione con l'arenile, potranno essere installate reti frangivento di altezza massima di 1.20 mt., che dovranno essere posizionate in modo da assicurare il libero accesso e transito per il raggiungimento della battigia;
4. **Durante il periodo invernale, (dal 24 novembre al 10 marzo)** al fine di evitare la dispersione della sabbia provocata dall'azione del vento con conseguente trasformazione della stessa in rifiuto, nei varchi di accesso posti sulle passeggiate lungomare sprovvisti di muretto e/o siepi di separazione con l'arenile, potranno essere installate reti frangivento di altezza massima di 1.20 mt., che dovranno essere posizionate in modo da assicurare il libero accesso e transito per il raggiungimento della battigia. I concessionari ed i comuni per le spiagge libere devono rimuovere e livellare gli accumuli di sabbia che l'azione del vento crea internamente ed esternamente a ridosso del muretto lungomare, al fine di evitare la dispersione delle sabbie nelle aree retrostanti. La predetta operazione è condizionata alla preventiva comunicazione al Comune ed Autorità Marittima territorialmente competente;



DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO
UFFICIO DEMANIO MARITTIMO

5. I concessionari di stabilimenti balneari dovranno attenersi alle indicazioni di cui al Protocollo d'Intesa del 20/06/2019 inerente la campagna di sensibilizzazione per **la riduzione dell'uso della plastica** in spiaggia ed al Protocollo di Sostenibilità delle Spiagge, approvato con giusta D.D. n°DPC032/156 del 31.05.2023 al fine di evitare sia la dispersione di filamenti di "rafia" dalle attrezzature balneari, prediligendo alle installazioni di pavimentazioni, moquette e finti parti in plastica, l'uso di materiali e rivestimenti naturali ed eco-compatibili. I concessionari ed i Comuni, al fine di evitare la presenza di mozziconi di sigarette sull'arenile, devono provvedere a collocare dispositivi atti alla loro raccolta;
6. Nell'ambito della costa regionale le aree riservate al libero varo, alaggio e sosta di piccole unità da pesca e da diporto, sono individuate e regolamentate con apposita ordinanza comunale e sulle stesse è vietato sistemare attrezzature da spiaggia. Dette ordinanze dovranno essere inviate all'Autorità marittima territorialmente competente."

ART. 9_ DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente Ordinanza, nonché le tabelle delle tariffe applicate per i servizi, devono essere esposte, a cura dei concessionari, in un luogo visibile, almeno per tutta la durata della stagione estiva di balneazione (dal 1 giugno 2026 al 13 settembre 2026);
2. Agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria è affidato il compito di vigilare sul rispetto di quanto prescritto nella presente ordinanza;
3. I contravventori della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato e salve le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, anche in violazione a norme inerenti vincoli ambientali naturalistici, saranno perseguiti/contravvenzionati ai sensi degli artt. 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione, del D. Lgs.18/07/2005, n. 171 "Codice della nautica da diporto", del D.M. 29/07/2008, n. 146 ovvero dell'art. 650 del Codice Penale;
4. L'Organo competente a ricevere il rapporto per infrazioni all'Ordinanza Balneare 2026, ai sensi della L. R. n. 4 del 25.01.2024 articolo 26 comma 11 è il Comune territorialmente competente;
5. In caso di contrasto tra le disposizioni della presente Ordinanza e/o le disposizioni del P.D.M.R. e le norme dei PDMC, nonché le disposizioni nazionali, comunitarie, regolamentari degli enti gestori di aree e riserve marine protette, prevale la norma più restrittiva fatta eccezione per le norme di salvaguardia espressamente richiamate nei precedenti articoli;
6. La presente Ordinanza resta in vigore fino all'eventuale emanazione di un nuovo provvedimento.